



COMUNE DI PALMARIGGI

PROVINCIA DI LECCE

REP. N. _____

REPUBBLICA ITALIANA

Schema di Contratto in concessione per la gestione di un Centro Socio Educativo
Diurno per Minori, nell'Immobile di proprietà Comunale, sito in via Gabriele
Modoni N.22, Palmariggi (Le).

L'anno **duemilaventidue**, il giorno _____ del mese di _____, nella residenza
comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.ssa Maria Elena
MEGHA, Ufficiale rogante, Segretario del Comune di Palmariggi, autorizzato a
rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa,
sono comparsi i signori:

--**Sig. XXXXXXXXXXXXX**, nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXXXX, il quale non
si costituisce in proprio ma unicamente nella sua qualità di Responsabile del
Settore 3^ Servizi Demografici e Sociali del **COMUNE DI PALMARIGGI**
(c.f. **83000930756**), nella cui sede è domiciliato per la carica e nel cui nome,
interesse e conto stipula il presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107
comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nonché per il provvedimento del
Sindaco di attivazione delle funzioni in data 05/01/2022 n.3; di seguito nel
presente atto denominato semplicemente «amministrazione concedente»;

--**XXXXXXXXXXXXXXXX**, nata a XXXX il XXXXXXXXXXXX, e residente in
Minervino di Lecce Piazza San Pietro n.1, in qualità di Legale Rappresentante

del Centro Socio –Educativo Diurno “Centro Studi il Gabbiano Livingston”

con sede legale e operativa in Minervino di Lecce, Piazza San Pietro n.5 **codice**

fiscale/partita IVA XXXXXXXXXXXX, iscritta al Registro Imprese della

C.C.I.A.A. REA LE - n.246687 , che agisce quale impresa singola; di seguito

denominato “Concessionario”;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante

sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge,

rinunciano all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

a) Che con deliberazione n. 21 del 22.03.2022, per le motivazioni nella stessa

specificato, la Giunta Comunale ha espresso indirizzi in merito alla

concessione della gestione del Centro Socio Educativo Diurno per minori

con sede a Palmariggi via Gabriele Modoni,n.22 secondo le direttive

dell’art.52 del R. Puglia n.4 del 18.01.2007 ss.mm.ii;

b) Che con determina n.10 del 29.03.2022 il (RUP)Responsabile Unico del

Procedimento del Comune di Palmariggi, ha proceduto alla pubblicazione di

apposito avviso pubblico, finalizzato alla individuazione di manifestazioni di

interesse da parte di operatori economici interessati;

c) Che con determina n.16 del 03.05.2022 il Responsabile Unico del

Procedimento ha dichiarato aggiudicatario provvisorio dell’affidamento in

concessione, il Centro Socio –Educativo Diurno “Centro Studi il Gabbiano

Livingston” con sede legale e operativa in Minervino di Lecce, Piazza San

Pietro n.5 **codice fiscale/partita IVA 03753590755**, iscritta al Registro

Imprese della C.C.I.A.A. REA n. LE 246687;

d) Che con determina n.20 del 13.05.2022 il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.), in seguito alla verifica dei requisiti di ordine generale auto dichiarati in sede di partecipazione all'avviso pubblico del Centro Socio –Educativo Diurno “Centro Studi il Gabbiano Livingston” in parola, effettuata ai sensi del dlgs n.50/2016 attraverso l’acquisizione della documentazione che il soggetto aggiudicatario possiede i requisiti di ammissione e l’insussistenza delle cause di esclusione, aggiudicava definitivamente il servizio di affidamento in concessione al Centro Socio – Educativo Diurno “Centro Studi il Gabbiano Livingston” con sede legale e operativa in Minervino di Lecce, Piazza San Pietro n.5 **codice fiscale/partita IVA 03753590755** ;-----

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra generalizzate convengono e stipulano quanto segue: -----

ARTICOLO 1 - Oggetto del contratto -----

1. L’amministrazione concedente affida al concessionario, che accetta senza riserva alcuna, l’organizzazione, la gestione e l’amministrazione della struttura del Centro Socio Educativo Diurno per Minori nell’Immobile di proprietà comunale sito in via Gabriele Modoni n.22 in Palmariggi (Le), per la realizzazione di un programma di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi, che miri in particolare al recupero dei minori a rischio di emarginazione e di devianza, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale in coerenza con il progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di avviso pubblico;
2. Il concessionario si impegna all’esecuzione del programma alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati,

nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18.11.2016 nr. 50 (nel seguito «Codice dei contratti»).----

ARTICOLO 2 - Durata del contratto-----

1. La gestione avrà la durata di anni 3 (tre), con decorrenza dalla data di effettiva sottoscrizione del contratto. Trascorso tale periodo l'Ente aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere al rinnovo di altri 3(tre) anni, alle medesime condizioni, verificata la qualità del servizio prestato ed accertata la sussistenza di ragioni di convenienza.

ARTICOLO 3 - Corrispettivo-----

1. A garanzia del presente contratto, il corrispettivo in favore del concessionario sarà costituito dai proventi della gestione funzionale ed economica dei servizi e della struttura in concessione rappresentati anche dai Buoni/Voucher di Conciliazione, in base ai requisiti previsti dalla normativa regionale in vigore;

ARTICOLO 4 - Tipologia di servizio richiesto-----

1. Il concessionario è tenuto a gestire il Centro Socio Educativo Diurno per minori con propria organizzazione, in coerenza con il progetto educativo ed organizzativo di base presentato in sede di avviso pubblico.

2. Il servizio richiesto al concessionario comprende:

a) l'offerta di una pluralità di attività ed interventi che prevedono lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno alla crescita, l'accompagnamento, l'orientamento dei minori;

b) attività ludico-ricreative, di animazione extrascolastiche rivolte a promuovere le relazioni tra minori, valorizzare le propensioni e gli interessi dei minori.

ARTICOLO 5 - Specificazione del servizio-----

1. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, il concessionario deve assicurare la regolare gestione del Centro, nonché l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio, che dovrà essere garantito 25h/settimana, per 5 giorni a settimana, per n.30 minori, per 11 mesi all'anno, per tre anni. Nel Centro potranno essere accolti non più di 30 minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni, residenti nel territorio di Palmariggi e dell'Ambito Territoriale Sociale di Maglie. Qualora il numero massimo di ospiti non venisse raggiunto potranno essere accolti anche giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, residenti nel territorio di Palmariggi e dell'Ambito Territoriale e Sociale di Maglie.

ARTICOLO 6 - Oneri a carico del concessionario-----

1. Il Concessionario deve svolgere l'attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare deve garantire:

- a) la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
- b) la della Carta Servizi e del Regolamento interno;
- c) ogni spesa inerente il personale;
- d) la pulizia dei locali, dei servizi annessi, dell'arredamento e del materiale;
- e) il materiale didattico e ludico obsoleto o danneggiato;
- f) la fornitura del materiale di consumo e ludico-pedagogico necessario per l'effettuazione del servizio (detersivi, cartoleria, giochi, ecc...);
- g) le assicurazioni contro gli infortuni e la responsabilità civile del personale e dei minori di cui al successivo art. 8;

h) le spese per la fornitura di acqua, energia elettrica, raccolta e trasporto dei rifiuti e ogni altra utenza, i cui contratti di servizio e di erogazione dovranno essere intestati/volturati a proprio nome entro 30 giorni dalla registrazione del presente contratto;

i) una adeguata gestione del servizio, relativa a: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con i servizi sociali;

l) la manutenzione ed eventuale integrazione delle attrezzature e degli arredi che dovessero risultare necessari;

m) la gestione e introito delle rette mensili delle famiglie e buoni di conciliazione;

n) l'osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lvo n.81/2008 e s.m.i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;

o) la disponibilità dei locali e delle proprie risorse umane e strumentali, per la realizzazione per un massimo di 2 (due) eventi annuali organizzati dall'amministrazione concedente;

ARTICOLO 7 - Oneri a carico dell'amministrazione concedente---

L'Amministrazione concedente dovrà garantire:

1. La messa a disposizione dei locali come si trovano allo stato di fatto e di diritto che risulterà nel verbale (inventario) da redigere in contraddittorio tra le parti entro la data di sottoscrizione del presente contratto;

2. La manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi.

ARTICOLO 8 - Polizze assicurative a garanzia-----

1. Il concessionario è tenuto a stipulare apposite polizze assicurative a garanzia di eventuali danni di qualsiasi natura che potrebbero verificarsi a terzi, cose e persone, nonché agli utenti del servizio con massimale di copertura non inferiore a € 1.000.000,00, sollevando in tal modo l'Amministrazione Concedente, per tutta la durata del contratto, da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia ed altro, che possa loro derivare dalla gestione dei servizi di cui al presente contratto e ad esso connessi e collegati. La polizza dovrà tenere conto della responsabilità civile verso terzi, per tutti i rischi, nessuno escluso e per ogni danno anche se qui non menzionato.

2. Il concessionario è tenuto a stipulare polizza di assicurazioni Infortuni per i dipendenti, relativamente ai rischi professionali, e ai minori (in questo caso con riferimento alle attività, comprese le gite, ovviamente debitamente autorizzate).

3. Le polizze assicurative, che dovranno coprire l'intero periodo della concessione, dovranno essere prodotte dal concessionario all'Ente concedente entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

4. Il concessionario si impegna a presentare all'amministrazione concedente, ad ogni scadenza annuale, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa di regolarità di pagamento del premio.

5. Ogni responsabilità per danni che in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero alla amministrazione concedente, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.

6. L'amministrazione concedente è esonerata da ogni responsabilità per danni,

infortuni o altro che dovesse occorrere al personale dipendente del concessionario impegnato nel servizio.

ARTICOLO 10 - Personale-----

1. Il concessionario si obbliga ad impiegare nel servizio il personale previsto dall'art. 52 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e successive modifiche. Più precisamente il personale incaricato dell'espletamento del servizio di che trattasi è individuato almeno nelle seguenti figure professionali:

- n. 1 educatore/coordinatore Cat. D2; - n. 1 personale ausiliario Cat.A1;
- n.1 assistente sociale Cat.D2; - n.1 animatore Cat.C1;

2. Il concessionario garantirà per l'orario di apertura del servizio il rapporto numerico tra educatore/minori in ottemperanza agli standard di personale previsti dalla vigente normativa.

3. Il Concessionario si impegna, altresì, salvo casi non imputabili alla volontà del medesimo, a garantire la massima stabilità del personale educativo, finalizzata ad assicurare continuità nell'assistenza ai minori.

4. Prima dell'inizio del servizio il concessionario deve inviare all'Amministrazione l'elenco dettagliato di tutto il personale educativo ed ausiliario, specificandone i dati anagrafici, i titoli di studio ed i servizi svolti da ogni singolo operatore. In caso di assenza del personale educativo, il concessionario deve garantire le condizioni standard del servizio, provvedendo alle sostituzioni immediate con personale idoneo, in possesso dei titoli di studio previsti dalla vigente normativa, in modo che non sia alterato il numero delle unità di personale che prestano servizio.

5. Il concessionario può presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con l'Amministrazione concedente. La stessa

amministrazione può proporre, a sua volta, progetti formativi per tirocinanti.

Gli stessi, in ogni caso, possono solo affiancare e non sostituire gli operatori di cui sopra.

6. Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.. In particolare dovrà curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi (comprovati da polizza infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività da presentarsi entro trenta gg dalla stipula del presente contratto), assistenziali e previdenziali riguardanti il personale sono a carico del concessionario.

7. L'amministrazione concedente è sollevata da qualsiasi eventuale responsabilità derivante dal mancato adempimento degli obblighi e degli oneri sopra richiamati.

ARTICOLO 11 - Verifica e controllo sullo svolgimento del servizio--

1. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario di tutte le prescrizioni contenute nel presente contratto. Eventuali osservazioni verranno contestate per iscritto al concessionario che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni.

2. Il concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione concedente ogni documentazione utile alla verifica del corretto svolgimento del servizio

affidato e degli obblighi contrattuali.

L'amministrazione concedente, tramite personale incaricato ai controlli, ha accesso alla struttura in ogni momento e, pur rispettando l'attività educativa, tale possibilità è intesa anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente contratto.

ARTICOLO 12- Inadempienze e penalità-----

1. In caso di inadempienze contrattuali si disporrà a titolo di penale, previa procedura di contestazione, la comminatoria di sanzioni pecuniarie da € 500,00 a € 1.500,00 a seconda della gravità in base ad una valutazione da parte del Dirigente del Settore, fatta salva l'applicazione dell'art. 1662 C.C. e delle norme in materia di inadempimento contrattuale.

ARTICOLO 13 - Risoluzione anticipata e recesso dal contratto-----

1. L'Amministrazione concedente, previa diffida, può risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 108 e seguenti del D. Lgs. n.50/2016 e successive modifiche e all'art. 1456 del codice civile, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:

- a) perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente per la gestione;
- b) non osservi in maniera reiterata le disposizioni di legge, di regolamento, gli obblighi previsti di cui all'art.6 del presente contratto;
- c) interrompa il servizio senza giusta causa;
- d) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- f) violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni,

	assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio o ometta di pagare le retribuzioni dovute;	
	g)contravvenga al divieto di cessione del contratto e di sub concessione.	
	2. Nelle ipotesi sopraindicate si applicano le norme di cui agli artt. 1453 e segg. del codice civile.	
	ARTICOLO 14 - Cessione del contratto e subconcessione -----	
	1. È fatto assoluto divieto al concessionario di sub concedere il servizio e la struttura sotto pena dell'immediata decadenza della concessione.	
	2. È vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione. La cessione si configura anche nel caso in cui il concessionario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui il concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.	
	3. E' consentito al concessionario attivare forme di collaborazione con Associazioni di Promozione Sociale iscritte all'Albo, presenti sul territorio con finalità attinenti alle caratteristiche dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio assistenziali e ricreative destinate ai minori.	
	ARTICOLO 15 - Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali	
	1. Il concessionario si impegna a garantire la riservatezza su dati, fatti o circostanze riguardanti i minori e le loro famiglie, assicurando l'adempimento dello stesso obbligo anche da parte di tutto il proprio personale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per quanto non espressamente abrogato. Il concessionario assume, inoltre, la qualifica di incaricato del trattamento dei dati personali. Il vincolo della riservatezza non potrà essere posto nei confronti del Servizio Sociale	

Comunale per quanto riguarda le funzioni di propria competenza.

2. Il concessionario deve comunicare all'amministrazione concedente i dati anagrafici, la sede ed i recapiti telefonici e di posta elettronica del Responsabile al trattamento dei dati.

ARTICOLO 16- Norme sulla tracciabilità-----

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13/08/2010, come modificata dalla Legge n. 217 del 17/12/2010 di conversione del D.L. n. 187 del 12/11/2010, i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso atti a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 18 - Spese contrattuali -----

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc) sono a totale carico del concessionario.

ARTICOLO 19 - Controversie -----

1. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, saranno deferite alla competente Autorità giudiziaria del Foro di Lecce.

ARTICOLO 20 - Altre disposizioni. Rinvii -----

1. Per quanto non convenuto esplicitamente nel presente contratto si applicano le disposizioni di cui alle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in particolare la L.R. n. 19/2006 e il Reg. Reg. n. 4/2007 smi nonché la Delibera G.C. n. 38 del 11.05.2017 e Determinazione di indizione gara n. 22 del

18/09/2017 (C.U.C.) e comunque alla normativa vigente in materia.

Allegati: 1. Planimetria dei locali; 2. Elenco attrezzature e degli arredi presenti, che le parti unitamente all'ufficiale rogante sottoscrivono per accettazione senza riserva presente e future.

Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto in formato cartaceo composto da n.13 facciate fin qui, da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono, con firma autografa.

p. il Comune:

p. il Concessionario

Amministrazione Concedente

il Rappresentante legale

il Segretario Comunale